

Nota metodologica¹

Premessa.

La Corte per gli esercizi finanziari 1995-1998 ha esaminato il rendiconto delle amministrazioni centrali ricostruendo la spesa sulla base di una classificazione per funzioni obiettivo, allo scopo di individuare le missioni assegnate alle amministrazioni stesse.

Applicando questa metodologia a carattere sperimentale ha contribuito a promuovere il processo di riforma della struttura di bilancio delineato dalla nuova disciplina (legge n. 94 del 1997 e d.lgs. n. 279 del 1997); in particolare l'art. 13 del d.lgs. n. 279 del 1997 ribadisce la necessità di costruire il rendiconto per funzioni e unità previsionali di base, al fine della "... valutazione delle politiche pubbliche di settore...".

L'analisi per funzioni del consuntivo 2000, così come per l'esercizio 1999, è stata basata sulla classificazione funzionale europea *COFOG*, nella versione dell'ottobre 1998, che consente un raccordo più trasparente fra dati di bilancio, espressi in termini contabili/finanziari, e conto consolidato delle pubbliche amministrazioni, così come previsto dalla legge n. 468 del 1978 come modificata dalla legge n. 94 del 1997 (art. 5, co. 1 lettera f; d.lgs. n. 279 del 1997, art. 6).

La *COFOG* è costruita su dieci divisioni, articolate in gruppi, e questi in classi, ma presenta una serie di limiti e carenze nella definizione di alcuni settori.

Di conseguenza si è ritenuta necessaria l'individuazione, a partire dalle classi *COFOG*, di circa quattrocento "quarti livelli" per la definizione delle funzioni istituzionali di ciascuna amministrazione.

L'art. 1, comma 2, della legge n. 94 del 1997 prevede che le spese siano indicate per aree omogenee di attività in cui si articolano le competenze istituzionali di ciascun Ministero. L'attuale classificazione costruita sui centri di responsabilità (unità previsionali) dovrebbe essere integrata, anche ai fini della decisione parlamentare, con la classificazione per funzioni obiettivo (come auspicato dalla Commissione bicamerale per l'attuazione della legge n. 94 del 1997).

Le denominazioni dei quarti livelli (adottati dalla Corte) sono state individuate per il complesso delle amministrazioni, consentendo così un'analisi orizzontale della spesa per una serie di politiche pubbliche.

Analisi per stati di previsione.

Operativamente per ogni ministero, una volta verificato che i quarti livelli definiti per l'esercizio 1999 fossero ancora validi, e dopo aver proceduto ad alcune modifiche marginali, i singoli capitoli di spesa — compresi quelli di funzionamento — sono stati imputati percentualmente alle funzioni obiettivo. L'elaborazione è stata effettuata con la collaborazione delle amministrazioni, anche ricorrendo ad una serie di stime delle imputazioni sulla base di quelle individuate per gli esercizi precedenti e per il previsionale 2000.

Per il ministero delle finanze è stata adottata, come per il precedente esercizio, un'ulteriore disaggregazione al quinto livello, in collegamento con il *piano dei conti per destinazione*, strumento di pianificazione dell'amministrazione.

Per l'esame del rendiconto sono stati utilizzati schemi di analisi contabile elaborati dalla Corte, con riferimento alla massa impegnabile e spendibile, cui si riconducono i risultati finanziari in termini di impegni e pagamenti.

¹ L'analisi svolta nella presente relazione fa riferimento ai dati tratti dal sistema informativo integrato RGS-CdC il 20 giugno 2001. Non si tiene conto, pertanto, delle modifiche apportate al rendiconto successivamente alla predetta data.

In relazione all'analisi economica per l'esercizio 2000 è stata adottata, per la prima volta, la classificazione europea *SEC 95* per titoli e categorie, con disaggregazione di queste ultime al 3° livello.

Analisi speciali.

Per il consuntivo dell'esercizio finanziario 2000 la Corte ha elaborato una simulazione del d.lgs. n. 300 del 1999, relativo alla Riforma dell'organizzazione del Governo, ricostruendo i dodici ministeri sulla base del 300 e dei quattro regolamenti governativi del 26 marzo 2001, (d.P.R. nn. 175 – 178), relativi ai regolamenti di attuazione dei ministeri delle attività produttive, del lavoro, della salute e delle politiche sociali, delle infrastrutture e dei trasporti, dell'ambiente e della tutela del territorio.

I limiti di questa elaborazione sono innanzi tutto costituiti da quelli riconducibili all'applicazione della COFOG alle amministrazioni centrali; inoltre si deve sottolineare che per ciascuno dei ministeri delineati, si sono dovute forzatamente cumulare tutte le spese di carattere generale sostenute dai diciotto ministeri effettivamente operanti nel 2000, comprese pertanto tutte quelle relative ai gabinetti, ai segretariati generali ed alle Direzioni per gli affari generali ed il personale.

Sotto l'aspetto metodologico si precisa quanto segue:

- è stata introdotta una semplificazione di carattere generale riconducendo le spese per le funzioni assegnate alle Agenzie e ai Ministeri che, a regime, eserciteranno i poteri di indirizzo e vigilanza;
- i trasferimenti iscritti nello stato di previsione del Ministero del tesoro caratterizzati da precise destinazioni per determinati settori di spesa, sono stati aggregati sul ministero funzionalmente competente per quella tipologia di spesa;
- il ministero **dell'economia e finanze** è ottenuto dalla sommatoria degli attuali ministeri del tesoro, al netto delle risorse trasferite di cui al punto 3, e delle finanze;
- per i ministeri: **attività produttive, ambiente e tutela del territorio, infrastrutture e trasporti, lavoro, salute e politiche sociali**, il lavoro è stato basato sui regolamenti di organizzazione, nella versione definitivamente approvata dal Consiglio dei ministri;
- il ministero **dell'istruzione, dell'università e della ricerca**, in assenza di un regolamento di organizzazione, è stato delineato sulla base del d.lgs. n. 300 del 1999;
- i ministeri delle **politiche agricole e forestali e dei beni e attività culturali**, sono stati delineati così come previsto dal d.lgs. n. 300 del 1999.

Si deve inoltre formulare una serie di osservazioni:

- 1) In diversi casi, di carattere marginale, non è stato possibile disaggregare le funzioni obiettivo, neanche attraverso l'analisi dei singoli capitoli di spesa, per poter applicare il decreto legislativo e/o i regolamenti di attuazione. In queste circostanze si è scelto il principio della spesa prevalente, attribuendo la funzione, nella sua interezza, al ministero maggiormente competente.
- 2) Il d.lgs. n. 300 del 1999 è riferito alle "...funzioni e ai compiti spettanti allo Stato in materia di...", i quattro regolamenti di attuazione finora emanati sono invece maggiormente incentrati sulla struttura amministrativa, trasferendo a volte interi centri di responsabilità. Questo può, a volte, comportare una sovrapposizione di soggetti sulla stessa funzione. Per esempio l'attuale direzione generale del ministero dei lavori pubblici *difesa del suolo* sarà trasferita al ministero **ambiente e tutela del territorio**, ma sembra che svolga anche compiti attribuiti al ministero delle **infrastrutture e trasporti**; così per *l'Ufficio per Roma capitale* che viene interamente trasferito al

ministero delle **infrastrutture e trasporti**, ma presenta competenze anche nella tutela e conservazione dei beni architettonici e monumentali.

- 3) Per quanto concerne il ministero delle **attività produttive** si deve precisare che:
- non è stato possibile separare dalla specifica competenza del tesoro relativa alle politiche di coesione la quota parte della spesa riferita all'attuazione dei contratti di programma, di area e della programmazione negoziata. Pertanto, nella simulazione, queste risorse restano attribuite al ministero del tesoro e risultano imputate, data la natura di questi particolari strumenti di programmazione, su diverse funzioni relative alle infrastrutture, alle agevolazioni alle imprese, ecc.;
 - non è stata trasferita alcuna risorsa relativa all'agroindustria dal ministero delle politiche agricole, non essendo chiaro se tale competenza sia già del ministero dell'industria, riconducibile cioè al comparto manifatturiero. Comunque, anche in questo caso, si presenterebbero dei problemi nel disaggregare la funzione relativa alla trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli;
 - con riferimento all'editoria, va precisato che questo settore è esplicitamente indicato dal decreto legislativo come di competenza delle **attività produttive** (art. 27), mentre il regolamento di attuazione del ministero elenca fra le competenze in materia, solo alcune funzioni marginali, come "gli incentivi per l'innovazione tecnologica nell'editoria e stampa". Inoltre la legge n. 62 del 2001 ha istituito un fondo per le agevolazioni di credito alle imprese editoriali presso la Presidenza del consiglio - dipartimento editoria, fino all'attuazione della riforma di cui ai dd.lgs. nn. 300 e 303 del 1999 (art.5). Nell'elaborazione la funzione obiettivo *sostegno alle imprese radiotelevisive ed editoriali* è stata attribuita alle **attività produttive**.
- 4) Per il ministero del **lavoro, salute e politiche sociali**, non è stato possibile estrapolare le risorse relative:
- alle attività previdenziali e assistenziali per i marittimi, i portuali, gli autoferrotranviari e il personale addetto al trasporto aereo (Ministero di trasporti);
 - al servizio ispettivo per la sicurezza mineraria e la vigilanza sull'applicazione della legislazione attinente alla salute sui luoghi di lavoro (Ministero dell'industria);
 - alla prevenzione e studio sulle emergenze sociali (Ministero dell'interno).

Altre analisi.

- A) sono state svolte analisi per alcuni settori di spesa ritenuti di particolare interesse, aggregando i quarti livelli delle amministrazioni centrali titolari di risorse finalizzate alle politiche pubbliche prese in esame, che sono:
- *Aree depresse*: si tratta di una politica pubblica non presente esplicitamente nella classificazione *COFOG*, ma rilevante anche ai sensi della legge n. 94/97 che prevede l'enucleazione della spesa destinata agli interventi nelle aree depresse, sia del centro-nord che del mezzogiorno, ponendo in evidenza la destinazione settoriale dei fondi.
 - *Protezione civile*: anche in questo caso si tratta di un'importante politica pubblica non presente esplicitamente nella classificazione *COFOG*. L'elaborazione è composta di due aggregati, relativi alla spesa per prevenzione, emergenza e soccorso e a quella per la ricostruzione e le misure di sostegno a seguito di calamità.
- B) attraverso l'aggregazione dei capitoli di spesa sono state ricostruite le risorse destinate a:
- *Opere pubbliche*: così come per gli esercizi 1997, 1998 e 1999, sono stati individuati, per tutte le amministrazioni centrali interessate, i capitoli destinati alla realizzazione delle opere pubbliche, suddividendoli per tipologie di opere (compresi i capitoli destinati al pagamento dei mutui).

- *Trasferimenti del ministero del tesoro:* come per gli esercizi precedenti, sono stati selezionati i capitoli riconducibili ai trasferimenti, suddivisi settorialmente sulla base della finalità economica della spesa.

Politica pubblica di settore

Presidenza del Consiglio dei ministri e Ministeri istituzionali

1. Presidenza del Consiglio dei ministri: *1.1 Premessa, considerazioni generali e profili istituzionali; 1.2 Gli aspetti specifici del nuovo ordinamento contabile; 1.3 Attuazione del d.lgs. 30 luglio 1999, n. 303: gli assetti organizzativi; 1.4 Le iniziative di coordinamento e propulsione dell'attività del Governo; i poteri di indirizzo e l'emanazione delle direttive di rilievo generale; 1.5 Attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei ministri ed attuazione della normativa sulla dirigenza; 1.6 La semplificazione delle fonti normative e delle procedure; 1.7 L'impulso sul sistema economico di sviluppo e di finanza pubblica; 1.8 Il trasferimento delle risorse al sistema delle autonomie.*

2. Ministeri istituzionali: *2.1 Attività di programmazione dei ministri: le note preliminari e le direttive generali: 2.1.1 Ministero degli affari esteri; 2.1.2 Ministero dell'interno; 2.1.3 Ministero della giustizia; 2.1.4 Ministero della difesa: 2.1.4.1 La nota preliminare; 2.1.4.2 Le direttive del Ministro; 2.2 Risultati di consuntivo: 2.2.1 Analisi finanziaria per funzioni obiettivo COFOG: 2.2.1.1 Ministero degli affari esteri; 2.2.1.2 Ministero dell'interno; 2.2.1.3 Ministero della giustizia; 2.2.1.4 Ministero della difesa; 2.3 Profili istituzionali: 2.3.1 Ministero degli affari esteri; 2.3.2 Ministero dell'interno; 2.3.3 Ministero della giustizia; 2.3.4 Ministero della difesa.*

1. Presidenza del Consiglio dei ministri.

1.1 Premessa, considerazioni generali e profili istituzionali.

1.1.1 L'organizzazione dell'attività di Governo – con particolare riferimento al ruolo e alle funzioni della Presidenza del Consiglio dei ministri – è una componente essenziale della riforma amministrativa e del bilancio, il cui disegno è imperniato sulle leggi del 1997 e sui provvedimenti delegati degli anni successivi.

A seguito della riforma il maggior problema, in atto, risiede nella distanza che separa il quadro delineato dalle norme dalla reale esperienza amministrativa; si manifesta, al riguardo, il rilievo cruciale delle innovazioni introdotte nel sistema dei controlli esterni, teso – ora - alle misurazioni e alle valutazioni dei risultati della gestione.

In proposito va posto in luce che la riforma dei controlli esterni ha ampliato la portata della funzione referente al Parlamento e della connessa opera di autocorrezione delle amministrazioni, la quale da sempre caratterizza la relazione della Corte dei conti sul rendiconto generale dello Stato: questa, in linea con l'evoluzione dei bilanci e della finanza pubblica, si è

via via estesa alle valutazioni degli equilibri finanziari complessivi e di funzionalità di tutti gli apparati pubblici (centrali, periferici o appartenenti al sistema delle autonomie).

La nuova configurazione assunta dalla Presidenza del Consiglio dei ministri in base al d.lgs. 30 luglio 1999, n. 303, può logicamente correlarsi sia alle missioni dei diversi ministeri, con connesse interazioni, sia alla complessiva realtà amministrativa; di qui l'esigenza che nella relazione della Corte - che accompagna la parificazione del rendiconto generale dello Stato - sia contenuta un'analisi sui profili organizzativi e sulle attività della Presidenza.

Dal punto di vista metodologico si pone in luce l'esigenza di illustrare i profili istituzionali di maggior momento per lo svolgimento della attività del Governo; interesse specifico, anche in relazione alle attribuzioni proprie della Corte, riveste poi il tema del nuovo ordinamento contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri, che si salda con l'analisi degli assetti organizzativi disegnati dal d.lgs. n. 303/1999.

Ancora un suo proprio rilievo assume, ai fini del referto annuale al Parlamento, l'approfondimento di tutti gli aspetti che coinvolgono il coordinamento, l'indirizzo e le direttive di ordine generale e l'opera di propulsione delle missioni proprie dei singoli dicasteri.

Altro aspetto peculiare attiene all'attuazione della normativa sulla disciplina della dirigenza, mentre rilevanza propria hanno i temi della semplificazione delle fonti normative e delle procedure, del trasferimento delle risorse al sistema delle autonomie e dell'impulso sul sistema economico di sviluppo e di finanza pubblica.

1.1.2 Ruolo e funzioni della Presidenza del Consiglio dei ministri sono state oggetto di particolare considerazione, fin dalla fase di elaborazione della legge 23 agosto 1988, n. 400, nella annuale attività di referto della Corte al Parlamento.

Più volte, in passato, si è ricordata una complessa vicenda di "storia dell'amministrazione" molto lontana dal disegno delineato in Costituzione; l'apparato della Presidenza è apparso come un corpo amministrativo sovradimensionato ed eterogeneo, all'interno del quale hanno per troppo tempo convissuto, accanto ai centri legati alle funzioni di indirizzo e coordinamento del Presidente del Consiglio, unità chiamate a svolgere compiti di amministrazione attiva, con ruolo operativo in un contesto disorganico e poco funzionale.

L'inversione di tendenza si è andata gradatamente affermando in più anni successivi: si è attuata, dapprima, la riconduzione delle attribuzioni di amministrazione attiva alla responsabilità dei ministeri attraverso deleghe attribuite al Ministro dell'interno per la protezione civile, al Ministro dei lavori pubblici per le aree urbane e i servizi tecnici nazionali, al Ministro dell'industria per il turismo, al Ministro per i beni culturali per lo spettacolo e lo sport, prefigurando - in tal modo - uno schema utile in vista delle successive scelte di razionalizzazione.

Già da un triennio peraltro la evocata inversione ha dato luogo a mutamenti che hanno inciso, in modo sostanziale, sull'assetto dell'amministrazione statale: l'esercizio delle generali funzioni di indirizzo e coordinamento affidate dalla Costituzione al Presidente del Consiglio si è infatti espresso enucleando materie di più diretto rilievo per la politica economica e per la "fiscal policy" e privilegiando talune direzioni: le politiche di risanamento della finanza pubblica; il lavoro pubblico; le politiche di riforma del "welfare"; le politiche per l'occupazione e per il Mezzogiorno.

Sempre da un triennio, poi, l'azione della Presidenza del Consiglio si è situata - in modo coerente - in una fase istituzionale caratterizzata dall'obiettivo di dare concreta attuazione al processo avviato con il ciclo delle leggi di riforma del bilancio, di riassetto e ammodernamento delle pubbliche amministrazioni, di semplificazione delle procedure amministrative, di traduzione operativa, anche sul versante delle risorse umane e finanziarie, del disegno di federalismo "a costituzione invariata".

Il ruolo della Presidenza si è quindi qualificato nell'ordinamento non solo come necessaria sede di impulso e di coordinamento dell'attività dei ministeri, in attuazione dell'art. 95 della Costituzione, ma anche, su un piano più generale, come momento di ricomposizione delle problematiche con le quali deve necessariamente confrontarsi l'intero processo di riorganizzazione delle pubbliche amministrazioni; questo la Corte lo ha già rilevato, ma va qui ribadito per significative vicende che hanno caratterizzato – sul versante operativo – il decorso anno 2000.

Nella fase avanzata del processo riformatore delle amministrazioni centrali e di conferimento di funzioni alle autonomie assume particolare rilievo il d.lgs. 30 luglio 1999, n. 303, con il quale è stato rivisto l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, in attuazione dell'art. 11 della legge n. 59/1997, riconducendone le funzioni e le strutture ai compiti propri di impulso e coordinamento assegnati al Presidente dalla Costituzione – per assicurare la già dianzi ricordata unità di indirizzo politico ed amministrativo del Governo, ai sensi dell'art. 95 della Costituzione – ed esaltandone la correlazione con gli organi costituzionali, le istituzioni europee, il sistema delle autonomie.

A tali compiti prioritari vengono ad aggiungersi ulteriori funzioni di rilievo nella realtà istituzionale e sociale, emerse con chiarezza nell'anno 2000: si richiamano, in proposito, il coordinamento dell'attività amministrativa, la guida delle iniziative normative, il monitoraggio delle politiche di settore essenziali per l'azione di Governo.

Va ancora posto in luce che il decorso anno 2000 ha fornito puntuali conferme delle linee strategiche individuate dalla Corte in sede di passata relazione, linee che si sono rivelate rinforzate soprattutto in relazione al rapporto con il sistema delle autonomie. Viene ad essere pertanto convalidata la già effettuata enunciazione di tre essenziali direttrici, sottolineando il rilievo cruciale assunto dalla seconda delle stesse: la concreta attuazione dei percorsi di riforma della dirigenza e del personale, in coerenza con i nuovi principi che informano il bilancio statale ed il sistema dei controlli (legge n. 94/1997; d.lgs. n. 286/1999); l'individuazione e l'attribuzione alle regioni ed alle autonomie delle risorse umane e finanziarie necessarie per rendere effettivo l'esercizio delle funzioni ad esse conferite; la esplicazione di un ruolo di stimolo ed impulso nel sistema di finanza pubblica e delle politiche di investimento, intesi come significativi presupposti anche per un rilancio dell'occupazione e del mercato.

1.1.3 Considerato che il d.lgs. n. 303 del 1999 ha dettato le norme fondamentali sull'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, va ricordato che una più articolata definizione dell'autonomia finanziaria e delle strutture generali è stata indicata nei D.P.C.M. 23 dicembre 1999, 15 aprile 2000, 4 agosto 2000 e 12 settembre 2000 (ponendo in evidenza che il D.P.C.M. 15 aprile 2000 è stato - in prosieguo – oggetto di abrogazione).

Sui menzionati provvedimenti del Presidente del Consiglio dei ministri la Sezione del controllo della Corte dei conti (I Collegio), con deliberazioni n. 39/2000, 48/2000 e 96/2000, ha deliberato di proporre, dinanzi alla Corte costituzionale, conflitto di attribuzioni nei confronti del Governo per aver illegittimamente menomato le attribuzioni intestate alla Corte dei conti dall'art. 100, 2° comma, della Costituzione, per l'effetto richiedendo alla medesima Corte costituzionale di annullare l'art. 9, comma 7, del d.lgs. 30 luglio 1999, n. 303, e di dichiarare che spetta alla Corte dei conti di effettuare il controllo preventivo di legittimità sugli atti previsti nel comma citato.

In proposito va ricordato che con i provvedimenti, già citati, il Governo ha dato attuazione all'art. 9, comma 7, del predetto d.lgs. n. 303, che sopprime espressamente il controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti in ordine sia ai decreti del Presidente del Consiglio che stabiliscono, in coerenza con i criteri di classificazione della spesa del bilancio statale, la struttura dei bilanci e la disciplina della gestione delle spese, sia ai decreti dello stesso Presidente che individuano le aree funzionali omogenee da affidare alle strutture in cui si

articola il Segretariato generale della Presidenza, e indicano, per tali strutture e per quelle di cui si avvalgono Ministri e Sottosegretari di Stato da lui delegati, il numero massimo degli uffici e dei servizi e disciplinano gli uffici di diretta collaborazione propri e, sulla base delle relative proposte, quelli dei Ministri senza portafoglio e dei Sottosegretari della Presidenza (cfr. art. 7, commi 1, 2, 3 e 7 del medesimo decreto legislativo).

Le tre ricordate deliberazioni della Sezione del controllo devono essere oggetto di adeguate considerazioni nel quadro della presente attività di referto al Parlamento (soprattutto in ordine a profili istituzionali di cospicua rilevanza generale).

La Sezione del controllo ha effettuato, in dettaglio, alcune significative precisazioni, che qui si sintetizzano per tratti essenziali.

La limitazione del controllo esterno non può ritenersi implicitamente consentita dall'equiparazione dell'apparato amministrativo della Presidenza del Consiglio dei Ministri con le analoghe strutture della Presidenza della Repubblica, del Senato e della Camera dei Deputati; al riguardo deve infatti osservarsi che la disciplina degli apparati degli anzidetti organi costituzionali è molto diversa da quella contenuta nella legge di delega e nel d.lgs. n. 303 del 1999.

La Sezione del controllo si è quindi pronunciata nel senso che la Presidenza del Consiglio dei ministri, secondo le previsioni della carta costituzionale (art. 95), costituisce parte integrante del complesso di organi che compongono l'amministrazione dello Stato ed è sottoposta ad una disciplina in larga parte comune. Ciò è confermato dallo stesso d.lgs. n. 303 del 1999, il quale non opera un netto distacco, sotto il profilo organizzativo, tra Presidenza ed altre amministrazioni (si richiama — a titolo di esempio — la disciplina del ruolo unico dei dirigenti) e non esime dal controllo tutti gli atti della Presidenza, in quanto continuano ad applicarsi anche a quest'ultima, in quanto non derogate, le disposizioni di cui all'art. 3, comma 1, della legge n. 20 del 1994¹.

In termini generali deve — da ultimo — porsi in debita evidenza che la disciplina del controllo esterno di legittimità, al pari di quella concernente il sindacato del giudice ordinario od amministrativo, non può essere ricompresa nei generici concetti di "razionalizzazione" o di "autonomia organizzativa, regolamentare e finanziaria" previsti nella legge di delega.

Tutto quello che precede si situa, al momento, in una "fase intermedia": va richiamata — infatti — l'ordinanza della Corte costituzionale n. 573 del 14-21 dicembre 2000, in base alla quale la stessa Corte, a norma dell'art. 37, terzo e quarto comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, delibera senza contraddittorio sull'ammissibilità del ricorso sotto il profilo dell'esistenza della "materia di un conflitto la cui risoluzione spetti alla sua competenza"².

¹ Nel merito, e per sostenere il configurato conflitto nei confronti del Governo, la Sezione del controllo ha ritenuto:

a) che la lesione delle attribuzioni costituzionali della Corte dei conti possa essere prospettata non soltanto in relazione all'art. 100, comma 2, della Costituzione assumendo rilevanza, nel caso di specie, anche la violazione dell'art. 76 della Costituzione considerando — in ordine al primo profilo — che diversamente da quanto previsto sia nella seconda parte del comma 2 dell'art. 100 della Costituzione (a proposito del controllo sulla gestione finanziaria degli enti) sia nel successivo art. 103 (dove è stata riconosciuta la potestà del legislatore di configurare la materia della contabilità pubblica), in materia di controllo preventivo di legittimità sugli atti del Governo la norma costituzionale non prevede la possibilità di limitazioni per legge;

b) che per ciò che attiene alla violazione dell'art. 76 della Costituzione è da porre in luce che in nessuno dei numerosi e non sempre omogenei criteri e principi direttivi dettati dalla legge di delega 15 marzo 1997, n. 59 (cfr., in particolare, l'art. 11, comma 1, lett. a, ed art. 12, comma 1) è possibile individuare, sia pure per implicito, una qualsiasi indicazione che possa far ritenere conferita al Governo la potestà di intervenire nella materia del controllo esterno, così come disciplinato — in applicazione dell'art. 100, comma 2, della Costituzione — dall'art. 3 della legge n. 20 del 1994.

² L'ordinanza della Corte costituzionale, pur pronunciandosi ai soli fini della dichiarazione di ammissibilità del ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, ha delineato alcuni punti fermi che qui è opportuno ricordare:

a) dal punto di vista dei presupposti soggettivi spetta alla Corte dei conti, nell'esercizio della sua funzione di controllo preventivo di legittimità sugli atti del Governo, la legittimazione a proporre conflitto costituzionale di attribuzioni a